



## LA MALATTIA DEL DIPENDENTE SEGNALATA SOLO ON LINE

### DAL 18 GIUGNO 2011 DIVENTA OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE DEL MEDICO CURANTE IN VIA TELEMATICA SOLO ALL'ISTITUTO INPS

### UN UTILE E SINTETICO RIEPILOGO PER IL DATORE DI LAVORO E L'INFORMATIVA DA CONSEGNARE AL DIPENDENTE PER EVITARE IL CONTENZIOSO

Dal 18 giugno 2011 l'attestazione di malattia del lavoratore sarà trasmesso direttamente dal medico curante all'Istituto Inps e non ci sarà più l'obbligo per il lavoratore di trasmettere il modello cartaceo né al datore di lavoro né all'Inps. Questo permetterà sicuramente un notevole risparmio diretto, si stima in circa 590 milioni di euro il risparmio complessivo per l'abolizione dell'invio con raccomandata A/R del certificato di malattia, ma allo stesso tempo obbligherà tutte le Aziende, indipendentemente dalla loro dimensione numerica, a informatizzarsi per reperire le certificazioni e quindi le informazioni sui tempi di astensione dal lavoro dei propri collaboratori. Riteniamo far cosa gradita riepilogare di seguito la normativa e le istruzioni operative sul comportamento che dovranno tenere datore di lavoro e dipendente per operare correttamente ed evitare inutile contenzioso con l'Istituto o tra le Parti. Nel caso le nostre Aziende Clienti lo ritenessero necessario siamo disponibili a personalizzare eventuali comunicazioni da inserire nei regolamenti aziendali.

## Sommario

IL RIEPILOGO DELLA NORMATIVA ED IL COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI MALATTIA DEL LAVORATORE DIPENDENTE.....	2
GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO .....	2
GLI ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE IN CASO DI MALATTIA – LA NUOVA PRASSI AZIENDALE.....	3

#### PROMEMORIA IMPORTANTE

Nell'ottica di un miglioramento del nostro servizio di comunicazione verso la Clientela del settore paghe e per adeguarsi alla normativa sulla privacy comunichiamo che fino a maggio 2011 le circolari di settore verranno trasmesse via posta elettronica e contemporaneamente pubblicate nel nostro sito nell'apposito spazio riservato ai clienti paghe. Da giugno 2011 le circolari e la documentazione del personale dipendente verranno esclusivamente pubblicate direttamente attraverso il canale di internet nell'apposito spazio riservato ai clienti paghe. Una mail vi avviserà che la documentazione è a disposizione per essere prelevata.



## IL RIEPILOGO DELLA NORMATIVA ED IL COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI MALATTIA DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Le disposizioni emanate con la circolare n.4, del 17 marzo scorso, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero del Lavoro, oltre ad armonizzare le procedure in materia tra il settore pubblico e quello privato, hanno fissato come data limite il prossimo 17 giugno, per il passaggio definitivo al sistema telematico di trasmissione delle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti. Dal 18 giugno i certificati medici dei lavoratori di tutti i settori saranno gestiti solo online e si darà piena attuazione al percorso di informatizzazione e digitalizzazione avviato dalla Legge n. 311 del 2004 e completato dall'art. 25 del collegato lavoro (Legge n. 183 del 2010). Dal 18 giugno quindi decade l'obbligo per il lavoratore dipendente di trasmettere o consegnare il certificato medico al proprio datore di lavoro e all'Inps. E' opportuno e consigliabile a questo punto ripercorrere il processo che si compierà in caso di malattia del dipendente con il passaggio "ai certificati via web", poiché la gestione delle certificazioni di malattia coinvolge più soggetti e comporta conseguenze che impongono la giusta attenzione. Il primo step è costituito dall'invio telematico del certificato di malattia da parte del medico curante, o della struttura sanitaria a cui il lavoratore si rivolge (ad esempio la guardia medica in caso di assenza del proprio medico nel fine settimana), all'Inps. In questa sede il lavoratore deve richiedere al medico **il numero di protocollo identificativo** del certificato inviato a mezzo internet da comunicare all'azienda e **può** farsi rilasciare sia una copia cartacea del certificato sia dell'attestato di malattia. Il lavoratore, come avveniva nel sistema precedente, dovrà sempre avere cura di segnalare l'indirizzo di reperibilità da indicare nel certificato, qualora questo sia diverso da quello di residenza o domicilio a conoscenza del datore di lavoro. In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione il medico dovrà rilasciare obbligatoriamente la certificazione in forma cartacea al lavoratore che dovrà di conseguenza seguire le vecchie regole e trasmettere il certificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Inps e al proprio datore di lavoro. Come anticipato, per evitare inutili contenziosi, consigliamo a tutte le Aziende Clienti di trasmettere ai lavoratori la parte relativa agli "ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE" di seguito da noi predisposto, inserendone copia nella prossima busta di paga o pubblicandola nella bacheca facendola diventare una prassi Aziendale ovvero una regola fissa per il dipendente in caso di assenza per malattia. In questo modo si potrà avere la certezza della natura dell'assenza, fondamentale ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

[Torna all'indice](#)

## GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Dal 18 giugno il datore di lavoro privato non potrà più chiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia ma dovrà reperirla direttamente sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) accedendo alla sezione "SERVIZI ON LINE" e successivamente cliccando sul servizio "CONSULTAZIONE ATTESTATI DI MALATTIA". Si aprirà una schermata dove dovranno essere inseriti il codice fiscale del lavoratore ed il numero del protocollo identificativo del certificato rilasciato dal medico al lavoratore. Il certificato dovrà essere stampato e conservato insieme alle presenze mensili del lavoratore. Le Aziende potranno in alternativa farsi rilasciare dall'Istituto Inps una password (PIN) per accedere ad una apposita sezione privata ed effettuare il recupero dei certificati con elementi di ricerca diversi (periodo di assenza, etc.). Ricordiamo che le procedure sono già attive e possono essere utilizzate fin d'ora.



Si può comprendere quindi quanto importante sia per l'Azienda stabilire ora una prassi comportamentale che diventi una regola interna in caso di assenza per malattia e darne quanto prima comunicazione scritta al lavoratore. Abbiamo pertanto predisposto di seguito "GLI ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE" in caso di malattia dal prossimo 18 giugno.

### GLI ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE IN CASO DI MALATTIA – COMPORTAMENTO AZIENDALE

Comunichiamo a tutti i lavoratori dipendenti che dal prossimo 18 giugno 2011 le certificazioni mediche o attestati di malattia non dovranno più essere trasmessi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno né all'Istituto Inps di propria competenza né al Datore di lavoro ma saranno trasmessi telematicamente dal proprio medico curante all'Inps. Non cambia l'obbligo per il lavoratore dipendente che oltre ad avvisare celermente l'Azienda del proprio stato di assenza dovrà comunicare successivamente al rilascio dal proprio medico curante anche il **PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO** per permettere all'Azienda di rilevare la certificazione via internet e verificare i periodi di assenza.

Trasmettiamo di seguito le regole comportamentali aziendali che si dovranno tenere in caso di assenza per malattia:

- In caso di malattia il lavoratore dipendente deve avvisare quanto prima la propria azienda o il referente aziendale in caso fosse istituito nei Reparti, e comunicargli l'assenza per stato di malattia;
- Una volta effettuata la visita medica dal proprio medico curante o nella struttura sanitaria abilitata (ad esempio dal medico di guardia durante il fine settimana) il lavoratore dipendente deve obbligatoriamente comunicare alla propria azienda il **PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO**;
- In caso di continuazione dello stato di malattia dopo la prima certificazione il lavoratore dipendente deve nuovamente avvisare la propria Azienda o il referente aziendale dello status di continuazione e comunicare successivamente alla visita il nuovo **PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO**;
- Ricordiamo che il mancato avviso di assenza per malattia, a meno di giusta causa, o la mancata comunicazione del **PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO** sono comportamenti sanzionabili a norma del codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento e dalla prassi aziendale di cui il presente comunicato è parte integrante.
- In caso di malfunzionamento del servizio elettronico di trasmissione dei certificati di malattia il medico dovrà rilasciare la vecchia copia cartacea del certificato. In tal caso il lavoratore dipendente oltre ad avvisare l'Azienda è tenuto a trasmettere il certificato di malattia con i vecchi canali sia al datore di lavoro sia all'Istituto Inps di riferimento, ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.